

**ESAME DEL MINORE IN ETA' PRESCOLARE  
IN CASO DI IPOTESI DI ABUSO SESSUALE.  
RIFLESSIONI SULLA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 2, 11  
DELLA CARTA DI NOTO AGGIORNATA\***

di

Anita Lanotte

*Psicologa, Psicoterapeuta  
Esperta in Psicologia Giuridica  
Consiglio Direttivo AIPG*

*\*Newsletter AIPG n° 30, anno 2007*

Gli abusi sessuali su minori, siano essi individuali che collettivi, hanno consentito e consentono il continuo confronto tra esperti al fine di garantire accertamenti tecnici che possano assicurare al bambino la massima protezione psicologica *“nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale”* (Premessa della Carta di Noto aggiornata).

L'aggiornamento della Carta di Noto svoltosi dal 4 al 7 luglio 2002 con la partecipazione e l'apporto di rappresentanti di discipline diversificate tra loro (psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, magistrati, giudici, avvocati) è stato uno di quei confronti in cui diversi paradigmi metodologici si sono legati insieme per rintracciare e identificare, come principi generali, sul piano teorico, delle linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale.

L'impegno da parte degli esperti in psicologia giuridica di sostenere, utilizzare e diffondere tali principi generali nasce dal fatto che, proprio in quanto tali, lasciano spazi di garanzia a modelli e strumenti validi, culturalmente e clinicamente riconosciuti.

Per quanto riguarda la raccolta della testimonianza, c'è una prima fase in cui il bambino, attraverso modalità proprie, verbali e/o non verbali può esprimere narrati e/o atteggiamenti che possono far concretizzare, a persone che fanno parte del suo mondo relazionale, l'idea di un abuso sessuale.

Tale idea può essere accolta, negata, amplificata, minimizzata, contaminata, sta di fatto che il primo *“interrogatorio”*, comprensibilmente scorretto svolto dai familiari non è altro che il cercare di capire e dare senso alla concretizzazione di un'idea sentimentalmente disturbante, dolorosa e destrutturante.

Cosa può fare il familiare? Può rivolgersi subito al sistema giudiziario e denunciare l'accaduto delegando ad un'agenzia di controllo lo svolgimento dell'attività investigativa. Oppure può rivolgersi al sistema sanitario per avere una risposta pediatrico/ginecologica/psicologica che, data l'acquisizione di conoscenza di un abuso durante l'esercizio di una pubblica o privata attività, è tenuto alla notifica all'Autorità Giudiziaria avendo, inoltre, l'obbligo del referto la cui omissione costituisce reato (art.365 c.p.).

Comunque, in ogni caso, una volta denunciato il fatto, la testimonianza del bambino, spesso unico testimone, a volte testimone insieme ad altri bambini nel caso di ipotetici abusi sessuali collettivi, viene valutata attraverso strumenti di analisi che, nella maggior parte dei casi, non è omogenea in quanto la metodologia investigativa connessa con la raccolta e la descrizione dei dati è diversa da quella clinico-forense.

Appare fondamentale, quindi, differenziare la fase dell'attività investigativa da quella clinico-forense in quanto quella investigativa appartiene al sistema giudiziario e quella clinico-forense al sistema psicologico. Appare fondamentale, inoltre, differenziare la fase valutativa da quella trattamentale che, seppur necessaria al fine di garantire la tutela psicologica del minore che dovrà affrontare un iter giudiziario impegnativo, potrà essere parallela al processo di valutazione peritale in ogni stato e grado del procedimento penale, ma svolta da esperti che non entrano a far parte della scena giuridica.

Prima di entrare nell'attività della valutazione tecnica in caso di ipotesi di abuso sessuale su minore in età prescolare, sembra quindi importante introdurre l'art. 11 della Carta di Noto che così recita: *“l'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione*

*della prova.*” Attraverso questo articolo, gli esperti sottolineano l’importanza del sostegno psicologico, dell’attivazione della relazione d’aiuto con l’opportunità di utilizzare geometrie contenitive psicoterapeutiche utili a rafforzare l’Io e i meccanismi di difesa in bambini che si trovano a vivere una situazione altamente disturbante e perturbante.

Entriamo, ora, nel complesso tema della valutazione tecnica dei casi di ipotesi di abuso sessuale, sia individuale che collettivo su minori, accertamento che, attuato a distanza di tempo dall’ipotetico fatto-reato, richiede competenze multidisciplinari.

La valutazione relativa all’idoneità a rendere testimonianza e/o attendibilità della testimonianza del minore in caso di ipotesi di abuso sessuale, ha aperto uno dei problemi più complessi nel rapporto tra paradigmi psicologi e paradigmi giudiziari.

## **Sistema psicologico**

**Principio di beneficITÀ**



**Oggetto d’indagine: l’individuo**

**Scopo dell’indagine: funzionamento dell’Io**

**Strumenti: osservazione, colloquio clinico, test**

## **Sistema giudiziario**

**Principio di legalità**



**Oggetto d’indagine: il fatto**

**Scopo dell’indagine: certezza della prova**

**Strumenti: interrogatorio**

Lo psicologo, nell'esercizio delle sue funzioni all'interno del contesto giudiziario, deve avere la capacità di integrare due connotazioni di ruolo e di funzioni completamente diverse e cioè la connotazione d'aiuto, propria della professione psicologica, che si svolge sotto l'alta protezione del principio di beneficenza e del consenso informato dell'utente e la seconda connotazione, strettamente giuridica, che si svolge sotto l'alta protezione del principio di legalità.

Dire, quindi, che il consulente o perito psicologo non si debba occupare dei Codici e che il magistrato o l'avvocato non debba sapere di psicologia è del tutto fuori posto in considerazione del fatto che la Psicologia Forense ha raggiunto, ad oggi, uno sviluppo considerevole.

Lo scindere in due lo stesso individuo per valutarne una parte alla stregua dei soli principi del Diritto e un'altra alla stregua dei soli principi della Psicologia è un'idea poco congrua ad un esame di realtà che necessita di una integrazione tra individuo, scienza e giustizia.

Ciò non significa snaturare i ruoli, le funzioni e le competenze che ogni dottrina deve avere, significa però che la psicologia applicata al contesto giuridico necessita di una programmazione ben definita e differenziata da altri campi operativi negli aspetti metodologici e pratici.

Chiaramente diversa è la concezione giuridica da quella psicologica sulle tematiche considerate, in quanto quella giudiziaria valuta i fatti, ovvero una valutazione confinata all'atteggiamento del soggetto in relazione al fatto e non una valutazione del soggetto in sé.

La concezione psicologica, invece, valuta l'organizzazione psichica soggettiva in relazione al fatto.

Il paradigma psicologico è quindi completamente diverso da quello giuridico, sia per quanto riguarda l'oggetto di indagine (l'individuo per la psicologia, il fatto per il diritto), sia per quanto riguarda lo scopo dell'indagine: la valutazione dell'organizzazione di personalità

per la psicologia, la valutazione della certezza del fatto per il diritto, valutazione che in psicologia è considerata una vera e propria antinomia epistemologica in quanto l'integrazione tra comportamento manifesto e vissuto soggettivo offre la completezza di un'indagine di personalità negli aspetti sia coscienti che inconsci, sia razionali che emozionali.

Il ruolo del perito e del consulente di parte e la valutazione tecnica in ambito penale, sono regolati da una serie di articoli di legge che è necessario conoscere per chiarire perplessità e dubbi che lo psicologo può incontrare durante lo svolgimento dell'incarico di accertamento richiesto.

A livello programmatico, quindi, è sempre stata reputata importante la conoscenza e il commento della normativa esistente, partendo dall'iscrizione all'albo degli esperti, per passare alla notifica di ordinanza di nomina del perito dove è stabilita la data dell'udienza nella quale il perito deve comparire per effettuare il giuramento ed accettare l'incarico o astenersi dall'incarico e dove le parti possono indicare e farsi assistere da un proprio consulente.

I quesiti posti dal giudice o dal PM in generale, richiedono all'esperto un parere o meglio una valutazione tecnica relativamente a concetti gravati da marcate implicazioni psicologiche, quali per esempio la valutazione della idoneità a rendere testimonianza e/o dell'attendibilità della testimonianza che aprono la tematica legata ai processi differenziali tra psicologia e psicopatologia.

Nel settore minorile del diritto va da sé che dominante appare la conoscenza e competenza della psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, campo estremamente differenziato da quello della psicologia dell'adulto.

Non a caso, nell'art. 2 della Carta di Noto gli esperti, dopo aver sottolineato che *“La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria”* continuano indicando che *“L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo della peculiarità della fase evolutiva del minore.”* Nel caso dell'esame del bambino in età prescolare, è comprensibile il fatto che la psicologia scientifica e psicometrica si trovano in serio imbarazzo in quanto il materiale che emerge dal mondo infantile non è espresso in termini razionali e logicamente soddisfacenti. D'altronde, la relazione con il puer pone costantemente l'esperto di fronte alla necessità di prestare attenzione alle espressioni e immagini spontanee e scarsamente organizzate attraverso costrutti logico-formali; quindi l'osservazione diretta diventa prioritaria se si vuole cogliere il senso delle emozioni, dei sentimenti e degli affetti e soprattutto il funzionamento organizzato e/o disorganizzato dei meccanismi di difesa dell'Io. Ogni intervento in ambito di ascolto di minore, in un procedimento di ipotesi di abuso sessuale, offre l'opportunità all'esperto di sperimentarsi e confrontarsi ogni volta con le varie rappresentazioni del mondo infantile in cui fondamentale è l'osservazione al fine di adattare l'intervento, e quindi il metodo, alle necessità individuali del bambino in esame.

L'approcciarsi al singolo caso è ogni volta un'esperienza nuova in cui predominante e fondamentale risulta la capacità di instaurare una relazione in cui comprendere l'espressività e il linguaggio del bambino, il suo modo di entrare in rapporto con le cose e le persone, il suo tentativo di integrare le immagini inconse con quelle coscienti e i meccanismi difensivi utilizzati a contenimento di ansie e angosce presenti. Il parere, ovvero la psicodiagnosi di uno psicologo che opera in ambito forense è sempre correlata alla valutazione clinica in quanto quella investigativa e giudiziaria non riguarda paradigmi né metodologie psicologico-forensi.

Per quanto riguarda la peculiarità della fase evolutiva del minore, appare fondamentale la competenza clinico-psicodiagnostica della psicologia dell'età evolutiva che, soprattutto in età prescolare, pone immediatamente il quesito di scegliere quale orientamento debba essere seguito e quali metodi e strumenti di valutazione debbano essere adottati nel processo di comprensione dell'organizzazione di personalità.

Sempre nella Carta di Noto, attraverso l'art.1 delle linee guida, gli esperti indicano che *“La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato”*. Indicano, inoltre, che *“Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore, gli esperti devono utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento ed esplicitare i modelli teorici utilizzati così da permettere la valutazione critica dei risultati.”*

Certamente questa scelta impegnerebbe chiunque degli esperti psicologi forensi in una disamina delle varie correnti e scuole di pensiero, poiché ogni corrente psicologica ritiene validi indirizzi e metodi differenti.

L'unica cosa che si può dire è che i metodi sono diversi a seconda delle varie fasi dell'età evolutiva:

da 0 a 3 anni e da 3 a 5 anni, ben si intende che la psicologia viene a mancare del metodo introspettivo e si deve avvalere dell'osservazione dei fatti esterni per esempio attraverso il gioco, la mimica, il linguaggio primario e del corpo, il comportamento spontaneo o provocato con l'esperienza testologica in cui il grafismo diventa prioritario.

L'osservazione riveste, quindi, un posto preponderante nel processo di valutazione dell'attività psichica del bambino. Detto ciò, quindi, la naturale realizzazione della metodologia utilizzata e utilizzabile per l'esame del minore in età prescolare, in caso di abuso sessuale, è caratterizzata dall'integrazione dell'osservazione diretta, dell'anamnesi, del colloquio, dei reattivi mentali, in un assessment non psicoterapeutico ma sicuramente clinico, con elevate competenze di psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, oltre che dell'età adulta. La rappresentazione delle immagini sensoriali può essere espressa attraverso diverse modalità che impegnano l'esperto a comprendere il livello di sviluppo dell'Io infantile nella capacità e opportunità di integrare immagini sensoriali inconse con immagini sensoriali coscienti.

Questa premessa appare fondamentale all'introduzione del tema relativo alla metodologia operativa utile a valutare la idoneità a rendere testimonianza e/o la validità della testimonianza del bambino in ambito giudiziario, testimonianza che, come vedremo, rappresenta un concetto altamente correlato con quello di verità per il paradigma giuridico e con quello di realtà clinica per il paradigma psicologico.

Nel percepire, nell'apprendere, nel ricordare narrando, nel simbolizzare, il bambino utilizza i canali che gli sono più consoni relativamente il proprio modo di essere psicologico.

E' necessario dire una cosa ovvero che lo psicologo non esperto in età evolutiva può incorrere in alcuni errori nell'esaminare e valutare il bambino.

Può capitare, per esempio, di pensare il minore a somiglianza dell'adulto – con gli stessi pensieri, sentimenti, intenzioni – oppure giudicare l'attività psichica imperfetta, considerandola troppo semplice e meno complessa di quella dell'adulto.

E' necessario, invece, pensare lo psichismo infantile come fine a sé stesso e in fieri in relazione con l'altro. Nel caso dell'ascolto del bambino nel processo penale, l'altro è l'esperto psicologo che non dovrebbe mai chiedere direttamente ma sempre e solo attraverso la mediazione di parole, atteggiamenti e comportamenti di cui il bambino si fida in quanto veicolano percorsi di fiducia di base.

Domande direttive, termini precettivi o comunque una modalità che possa far intendere al bambino che l'adulto conosce già tutte le risposte e indica, quindi, una via da seguire già tracciata, posizionano il minore in percorsi che lui non riconosce come propri e potrebbe quindi o inibirsi e deprimersi oppure ribellarsi e manifestare iperattività.

L'adulto, nel caso specifico l'esperto nell'ascolto del minore in ambito penale, dovrebbe entrare in relazione comunicativa con modalità che suscitano curiosità nel bambino, domande che possano far comprendere al bambino che, nella relazione, l'interesse primario è quello di conoscere il suo modo di essere, il suo modo di esprimersi, il suo pensiero, il suo modo di creare schemi di riferimento per costruire il suo mondo.

E' necessario, quindi, saper osservare gli atteggiamenti, il comportamento, i gesti, il gioco, il linguaggio, per dare senso alle modalità sensoriali, attentive, mnemoniche e di pensiero. Non bisogna mai dimenticare che la psiche infantile è sotto l'egida delle emozioni e non del costrutto logico-formale che appartiene maggiormente a bambini in età scolare.

Questo è possibile esclusivamente con una lunga e affinata esperienza soprattutto perché, nell'analisi e valutazione psicodiagnostica del bambino, elevata è la difficoltà di avvalersi di strumenti e mezzi diversi dalla propria competenza ed esperienza professionale. Per quanto riguarda la comunità scientifica di riferimento, per gli esperti in psicologia giuridica, quella clinica risulta essere la più accreditata soprattutto considerando la stretta correlazione tra capacità a rendere testimonianza e presenza di psicopatologia che, se a livelli significativi di gravità, potrebbe rendere, per esempio, non idoneo il minore a rendere testimonianza.

Sembra importante ricordare, in riguardo alla comunità scientifica di riferimento, che nella riunione del 15/01/1996 il Consiglio Regionale Piemontese dell'Ordine degli Psicologi, su indicazioni della Commissione di Psicologia Forense coordinata dalla Dr.ssa Maddalena Zucconi Galli Fonseca, aveva approvato i criteri di valutazione per l'ammissione agli Elenchi dei Consulenti e dei Periti, fatti in parte propri dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi attraverso la delibera del 20 settembre 2003.

L'Ordine Nazionale degli Psicologi, riunito in tale data, deliberava i seguenti *“Requisiti Minimi per l'inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali:*

1. *Anzianità di iscrizione all'Albo degli Psicologi di almeno 3 anni.*
2. *Specifico percorso formativo post laurea in ambito di Psicologia Giuridica e Forense.*
3. *Specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell'attività (clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.).*

*Per operare nell'area dell'età minorile sono necessarie particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia.*

*In deroga a quanto previsto dai punti 1, 2 e 3, gli Psicologi già iscritti agli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali si considerano aver già assolto quanto previsto in tali punti.*

*Requisito di mantenimento di iscrizione ai suddetti elenchi è la frequenza, dimostrata con certificato/attestato, di almeno un evento all'anno (con indicazione delle ore di impegno per ciascun evento) di aggiornamento in Psicologia Giuridica e Forense o materie attinenti.*

*Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi invita i Consigli Regionali e Provinciali:*

- *ad accogliere le presenti Linee Guida con atti di Deliberazione e a rappresentare gli stessi ai Presidenti dei Tribunali di loro competenza.*
- *A sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di sviluppare conoscenze e competenze in tale ambito”.*

In conclusione, appare chiaro che la conoscenza, l'esperienza e l'approfondimento continuo su tematiche complesse legate alla relazione tra esperto e minore in un contesto di valutazione psicologico- giuridica necessita, da parte dell'esperto, di capacità di integrazione di sistemi diversi che, a volte, per la loro stessa natura entrano in contrapposizione. Il percorso di integrazione, quindi, tra il sistema psicologico e il sistema giudiziario passa necessariamente attraverso la chiara differenziazione dei confini che ogni sistema comporta, in quanto solo nel caso in cui lo psicologo che opera nel contesto giuridico abbia consapevolezza del campo in cui si sta muovendo può avere come fine il processo di integrazione.